

Consiglio di Stato, Sezione V - Sentenza 05/09/2002 n. 4460
legge 109/94 Articoli 26 - Codici 25.1

I provvedimenti di annullamento o di revoca di una procedura di gara che si è ormai perfezionata debbono contenere in motivazione una precisa individuazione dei vizi di legittimità dell'atto da annullare o delle gravi ragioni di inopportunità dell'atto da revocare, nonché dell'interesse pubblico alla rimozione stessa; nell'ipotesi considerata, infatti, poiché il potere di autotutela finisce per incidere su aspettative del contraente ormai consolidate, tale potere può essere legittimamente esercitato soltanto se imposto da gravi motivi di legittimità o di opportunità e se attuato in modo da ledere in minor misura possibile le dette aspettative, comparando le aspettative stesse con l'interesse pubblico all'adozione dell'atto di autotutela. Nel caso in cui, invece, il provvedimento di revoca della procedura di gara sia stato adottato in un momento in cui l'aggiudicazione non si è ancora perfezionata, sono inapplicabili i rigorosi principi elaborati dalla giurisprudenza circa l'esercizio del potere discrezionale di revoca dell'indizione di una gara pubblica, mentre risulta applicabile la regola generale secondo cui, in materia di pubbliche gare, lo svolgimento della procedura di scelta del contraente non comporta l'obbligo di concludere, in ogni caso, il contratto se questo non è più considerato rispondente all'interesse pubblico successivamente all'avvenuta aggiudicazione.